

In questo numero:

- ***IMU: SOGGETTIVITA' PASSIVA IN CAPO AGLI EREDI***
- ***REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: PENALE PER MANCATA ASSUNZIONE***
- ***IIDD: PASSAGGIO DEL TERRENO DA IMPRESA AGRICOLA AD IMPRESA COMMERCIALE***
- ***ASSICURAZIONE INAIL: SOCI DI SOCIETA'***
- ***TRANSFER PRICING: REQUISITI DI APPLICABILITÀ***

IMU: SOGGETTIVITA' PASSIVA IN CAPO AGLI EREDI

Nonostante la recente legge di riforma dell'IMU (Legge n. 160/2019), non sono ancora chiare le modalità di **versamento del tributo** per gli immobili oggetto di **successione <mortis causa>**. Nel periodo intercorrente tra l'**apertura della successione** (morte del <de cuius>) e l'intervenuta **accettazione dell'eredità** e/o la **presentazione della dichiarazione di successione** (con la quale sono trasferiti i beni), gli **obblighi contributivi non** sono soggettivamente **ben definiti**. Si ritiene tuttavia che gli **eredi** che succedono al <de cuius> nella soggettività passiva debbano provvedere al **pagamento** del tributo comunale: - per conto del **defunto, fino alla data della morte**. In tal caso il pagamento potrà essere fatto per intero da uno qualsiasi degli eredi a nome del <de cuius>, al quale dovrà essere intestato il modello <F24>; - **per conto proprio**, per il periodo successivo, sulla base delle **quote loro riconosciute** in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria. Si consideri che la **norma vigente non prevede alcuna sospensione o differimento dei termini di pagamento**, anche se gli **immobili non** sono ancora stati **divisi tra gli eredi**. Nel caso in cui l'**accettazione dell'eredità** intervenga successivamente, gli **eredi sono obbligati al pagamento** dell'imposta dalla data in cui si è aperta la successione, in quanto gli **effetti dell'accettazione** (così come quelli dell'eventuale rinuncia), **retroagiscono alla data del decesso** (art. 459 del Codice civile, e, ai fini ICI, Commissione Tributaria Provinciale di Foggia sentenza n. 205 del 27.8.2002). Sono in ogni caso da considerare i **regolamenti comunali** che potrebbero **far salvi i versamenti di un erede per conto degli altri**, oppure prevedere la **possibilità di versare l'imposta al momento di presentazione della dichiarazione**.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: PENALE PER MANCATA ASSUNZIONE

A seguito di un **verbale di conciliazione** tra una società ed una persona fisica, è stata riconosciuta a quest'ultima una somma di denaro a fronte della **mancata stipula** di un **contratto di lavoro** (da dirigente), obbligo cui la società aveva disatteso. Poiché la **beneficiaria** della somma di denaro era stata **dipendente di altra società del Gruppo** cui apparteneva la società debitrice, secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 578/E/2020) il **reddito** da tassare in capo al percipiente è da considerare **di lavoro dipendente**, da assoggettare a **tassazione** in via **separata**, ai sensi art. 17, comma I, lett. a-, del TUIR. L'Amministrazione finanziaria ha infatti **collegato l'impegno assunto dalla società istante al pregresso rapporto di lavoro del soggetto con un'altra impresa del Gruppo**, che aveva licenziato la persona fisica per giustificato motivo oggettivo.

IIDD: PASSAGGIO DEL TERRENO DA IMPRESA AGRICOLA AD IMPRESA COMMERCIALE

Secondo la Cassazione (sentenza n. 27962 del 7.12.2020), **non** configura **plusvalenza tassabile** il passaggio del **terreno** (originariamente agricolo) **divenuto edificabile**, dall'impresa agricola individuale, all'impresa individuale commerciale dello stesso soggetto. L'Agenzia delle Entrate ne aveva sostenuto l'imponibilità come **<reddito diverso>** (art. 67 del TUIR), posto che la cessione di un terreno non rappresenta attività tipica dell'imprenditore agricolo, considerando, tra l'altro che il cespite era **passato da bene strumentale** (nell'impresa agricola) a **bene merce** (nell'impresa commerciale). La Cassazione, invece, ai fini **IVA**, ha rilevato la **<non assoggettabilità>** al tributo, mentre ai fini imposte dirette ha escluso l'operazione dai **<redditi diversi>**, sia evidenziando che il passaggio tra le due imprese **non** costituiva ai fini fiscali una **<cessione a titolo oneroso>** (non vi è stato alcun pagamento di corrispettivo), sia in quanto il

passaggio del terreno dalla sfera personale alla sfera imprenditoriale della persona fisica, lo ha **lasciato nella titolarità giuridica dello stesso soggetto**.

ASSICURAZIONE INAIL: SOCI DI SOCIETA'

L'art. 4 del D.P.R. n. 1124/1965 definisce l'ambito soggettivo dell'obbligo assicurativo INAIL, fornendo un'elencazione dei soggetti coperti dall'assicurazione (INAIL); tra questi vi sono i **soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto**, i quali **prestino opera manuale o non manuale in favore della società**. L'obbligo assicurativo ricorre qualora il socio operi in **via abituale** con rapporto di **dipendenza, almeno funzionale**, dalla società datrice di lavoro. Come chiarito dall'INAIL, l'espressione <dipendenza funzionale> si identifica nel particolare rapporto di **collaborazione tecnica tra il socio e la società di appartenenza**, finalizzato al **conseguimento di un fine produttivo** di beni o servizi, **anche in assenza di uno specifico rapporto di lavoro subordinato**. Ciò che **rileva** ai fini dell'obbligo assicurativo è l'esercizio di **attività** manuale ovvero materiale **diretta al conseguimento dello scopo sociale** e inserita all'interno dell'organizzazione della società con gli strumenti da quest'ultima forniti. Secondo questa precisazione potrebbe rientrare nell'obbligo assicurativo **anche l'amministratore unico, non rilevando** la qualifica o la carica eventualmente rivestita nella società (**dato formale**), **ma esclusivamente** la mansione esercitata in concreto (**dato sostanziale**).

TRANSFER PRICING: REQUISITI DI APPLICABILITÀ

La Commissione di secondo grado di Bolzano, con la sentenza 55/2 del 4 dicembre 2020, si è espressa sull'applicabilità della normativa **sul transfer pricing**. Nello specifico, i giudici hanno affermato, in relazione al **requisito soggettivo**, che esso **non è soddisfatto da una partecipazione inferiore al 50%** in quanto, in assenza di fattispecie di controllo di fatto, tale percentuale non comporta il **controllo di diritto**, necessario ai fini dell'applicazione della normativa di transfer pricing. Nel caso di specie, la Commissione ha escluso la suddetta applicazione ad un **finanziamento** concesso da una società italiana ad una **società cilena partecipata al 48%**, poiché questa percentuale non consente un controllo né di fatto, né di diritto. In particolare, la società estera era amministrata da **tre amministratori** che dovevano prendere decisioni all'unanimità, di cui **uno solo era nominato dalla contribuente**. L'esistenza di tale rapporto partecipativo consentiva di esercitare una certa influenza, ma **non integrava il requisito del controllo**, cosicché le due società non potevano essere considerate come imprese associate facenti parte dello stesso gruppo, con la conseguente **non applicabilità dell'art. 110, comma 7 del TUIR**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR				CAMBI				SPREAD			
	04/02/21	31/12/20	31/12/19		04/02/21	31/12/20	31/12/19		04/02/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,200	1,227	1,123	Btp vs BUND 10 years	100	108	159
6 mesi	(0,53)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	126,2	126,5	121,9				
1 anno	(0,51)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.